

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE, STUDI E RAPPORTI ENTI ISTITUZIONALI

Determinazione n. 159 del 16 APR 2015

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali di cui agli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la R.S.U. – Anno 2015.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- visti gli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998;
- considerato che in data 17 ottobre 2013 è stato sottoscritto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015;
- considerato che in merito alla quantificazione dei permessi sindacali l'articolo 2, al comma 2 del suddetto C.C.N.Q. conferma il contingente complessivo dei permessi sindacali - pari a 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che spettano alle RSU nella misura di 30 minuti per dipendente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nella misura di 60 minuti di cui n.41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione e n.19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi;
- dato atto che la norma di cui al punto che precede specifica che i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;
- considerato che ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del detto C.C.N.Q. 17.10.2013 i permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse Organizzazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998;
- considerato altresì che ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del C.C.N.Q. 7.8.1998, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale laddove il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;
- richiamato l'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11 agosto 2014 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, stabiliti a seconda dei

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

rispettivi ordinamenti di settore sono ridotti del 50% (cinquanta per cento) per ciascuna organizzazione sindacale;

- Visto che detta riduzione, così come successivamente chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2014 – e successiva nota prot.n. 50793 del 12/9/2014 - non si applica ai permessi sindacali attribuiti alla R.S.U., in quanto organismo unitario elettivo rappresentativo degli interessi dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in quanto tale, distinto dalle organizzazioni sindacali;
- rilevato che alla data del 31 dicembre 2014 risultavano in servizio n. 161 dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a qualifiche non dirigenziali di cui n. 1 non conteggiabile in quanto comandato a prestare servizio presso altra amministrazione;
- considerato che il contingente annuo di permessi sindacali quantificato con il presente provvedimento è riferito all'intero anno e ritenuto pertanto opportuno prendere a riferimento il dato elettorale disponibile all'inizio del periodo a cui il contingente stesso attiene;
- dato atto che
 - a) in base al numero di deleghe rilasciate alla data del 31 dicembre 2014, giusta comunicazione interna del Servizio Trattamento economico del 22 gennaio 2015, per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso del requisito della rappresentatività si ottiene il dato associativo indicato nei valori assoluto e percentuale nella colonna A della Tabella in calce al presente provvedimento;
 - b) in base ai voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni della R.S.U. dei giorni 5 – 7 marzo 2012, si ottiene il dato elettorale indicato nei valori assoluto e percentuale nella colonna B della suddetta Tabella;
 - c) ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è stata calcolata la media tra il dato associativo e quello elettorale, indicata - nel valore percentuale - nella colonna C della tabella del presente provvedimento;
 - d) nell'Ente n.1 delega è stata rilasciata all'UGL, Organizzazione Sindacale non rappresentativa a livello nazionale e pertanto non titolare di alcuna prerogativa sindacale;
- considerato che - come chiarito dall'Aran con la circolare 4 luglio 2003 prot.n.5126 avente ad oggetto "Note di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del C.C.N.Q del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali orari" - il 100% del monte ore aziendale deve essere attribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative e che pertanto si è proceduto al ricalcolo del loro peso riproporzionato al 100%, ottenendo il risultato riportato nella colonna D della ripetuta tabella;
- con il parere favorevole espresso dal Capo del Servizio Gestione Giuridica del Personale circa la legittimità del procedimento;

determina

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- 1) di quantificare per l'anno 2015 in 134 ore e 40 minuti il monte ore complessivo dei permessi sindacali di cui:
 - n. 80 ore spettanti alla R.S.U.;
 - n. 54 ore e 40 minuti di competenza delle Organizzazioni Sindacali

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

rappresentative;

- 2) di ripartire il contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in proporzione alla rappresentatività in sede locale, riportato nelle colonna D della tabella in calce al presente provvedimento, nella misura indicata nella successiva colonna E della stessa tabella;
- 3) di comunicare a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ed alla R.S.U il monte ore dei permessi sindacali di propria competenza per l'anno 2015.

OO.SS.	A		B		C	D	E
	dato associativo (deleghe) valore valore assoluto percentuale		dato elettorale (voti) valore valore assoluto percentuale		media $\frac{A+B}{2}$	media riproporzionata	monte ore
UIL FPL	35	43,75 %	58	38,7%	41,22%	44,94%	24 h 34 min
CISL FPS	20	25 %	31	20,7%	22,85%	24,91%	13 h 37 min
CGIL FP	24	30 %	38	25,3%	27,65%	30,15%	16 h 29 min
UGL	1	1,25 %	23	15,3%	8,27%	=====	=====
Totali	80	100 %	150	100%	100 %	100 %	54 h 40 min

Il Dirigente
Michele Lagioia

